



**Documento unico di valutazione dei rischi da interferenza**

Elaborato ai sensi dell'articolo 26 del D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i.

**Oggetto e scopo**

Il presente documento è stato elaborato dall'Agenzia per l'Italia Digitale, nella sua qualità di committente di lavori, servizi e forniture all'interno della propria sede, in adempimento agli obblighi introdotti dall'articolo 26 del D.Lgs. n. 81/08, come modificato e integrato dal D.Lgs. 106/2009.

Il presente documento viene allegato al contratto di appalto o d'opera, a cura della competente Unità Organizzativa.

**Campo di applicazione**

*Ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., il presente documento si applica "in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima, sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo".*

Il presente documento, elaborato a cura del committente in quanto tenuto a farsi promotore del coordinamento con le imprese appaltatrici ed i lavoratori autonomi, nel caso sopra precisato, comporta obblighi sia per il committente, che per l'appaltatore; esso pertanto deve essere sottoscritto da entrambi.

Il presente documento non si applica ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.

**Attività del committente e natura delle opere e/o servizi conferiti in appalto**

L'Agenzia per l'Italia Digitale, è un Organismo le cui funzioni vengono svolte attraverso l'espletamento di attività di natura tecnico-amministrativa, da parte di personale che, pur nella diversità dei livelli di inquadramento e delle mansioni, svolge di massima lavoro di ufficio con l'utilizzo di videotermini.

L'Agenzia per l'Italia Digitale ha sede in un edificio con destinazione ad uffici, utilizzato anche dall'ICE Agenzia, sito in Roma, Via Liszt 21.

L'edificio si connota per una rilevante complessità impiantistica, per le rilevanti dimensioni, per il numero di lavoratori presenti, per di più operanti per diversi datori di lavoro, anche con l'esigenza di attuare una stretta vigilanza sugli accessi, in relazione all'importanza delle attività svolte e dei dati custoditi nei sistemi informativi, al frequente svolgimento di riunioni e convegni con la partecipazione di esponenti di rilievo del mondo delle aziende, della ricerca e della politica.

Il presente documento tratta esclusivamente i rischi da interferenza che possono essere originati dalla contemporanea presenza di appaltatori o lavoratori autonomi in relazione ad incarichi conferiti dall'Agenzia per l'Italia Digitale.

Esulano invece dallo scopo del presente documento eventuali rischi da interferenza originati da appalti conferiti dall'ICE Agenzia, per i quali comunque l'Agenzia per l'Italia Digitale assicura la massima collaborazione all'ICE stesso.

I rischi derivanti dalle attività svolte dai dipendenti e collaboratori dell'Agenzia per l'Italia Digitale alle altre persone presenti sui luoghi di lavoro sono riconducibili ai seguenti:

Fonte del rischio	Tipologia di rischio	Misure adottate
In relazione alle attività di ufficio, svolte anche con l'utilizzo di attrezzature con videotermini	Rischi di natura elettrica	Impianto elettrico realizzato in modo adeguato, per il quale si dispone della dichiarazione di conformità alla regola dell'arte, sottoposto ad adeguata manutenzione
	Rischi di inciampo	Cablaggi realizzati in modo ordinato
	Rischi per la salute	Condizioni microclimatiche e di qualità dell'aria adeguate, ottenute mediante un impianto di climatizzazione e trattamento aria pienamente adeguato alle esigenze, per il quale si dispone della dichiarazione di conformità alla regola dell'arte, sottoposto ad adeguata manutenzione
In relazione a possibili condizioni di emergenza	Rischi connessi alla gestione di eventuali emergenze	Le vie di circolazione e di uscita risultano adeguate per numero, dimensioni e distribuzione, sono adeguatamente segnalate e vengono mantenute sgombre ed agevolmente percorribili
		L'Agenzia per l'Italia Digitale ha provveduto a designare i lavoratori incaricati della prevenzione incendi, gestione dell'emergenza e primo soccorso, fornendo ad essi addestramento adeguato ed i mezzi necessari
		L'Agenzia per l'Italia Digitale ha elaborato, congiuntamente ad ICE Agenzia, un piano di emergenza, trasmesso agli appaltatori ed ai lavoratori autonomi che operano presso i luoghi di lavoro dell'Agenzia.
		Vengono effettuate periodicamente esercitazioni di evacuazione di emergenza, con la partecipazione di tutte le persone presenti
		Sono disponibili cassette di pronto soccorso, il cui contenuto viene costantemente verificato e reintegrato

I rischi derivanti ai dipendenti degli appaltatori o ai lavoratori autonomi, *nell'ambito dell'intero ciclo produttivo*, sono riconducibili ai seguenti:

Fonte del rischio	Tipologia di rischio	Misure adottate
Presenza di impianti tecnologici complessi	Rischi di natura elettrica, di incendio, esplosione	<p>Gli impianti tecnologici di cui è dotato l'edificio sono stati progettati e realizzati in conformità alle norme vigenti; per essi si dispone dei prescritti documenti di certificazione ed autorizzazione all'esercizio; detti impianti vengono eserciti nel rispetto della normativa vigente e sono sottoposti ad idonea manutenzione.</p> <p>I rischi connessi alle attività di esercizio e manutenzione costituiscono rischi specifici propri della attività delle imprese appaltatrici e pertanto la loro trattazione esula dagli scopi del presente documento.</p>
Presenza di un'autorimessa al piano primo interrato	Rischi di incendio, esplosione	<p>L'autorimessa è stata progettata e realizzata in conformità alle norme vigenti; per essa si dispone dei prescritti documenti di certificazione ed autorizzazione all'esercizio, con particolare riferimento al CPI; l'autorimessa viene esercita nel rispetto della normativa vigente ed i relativi impianti (con particolare riferimento ai presidi antincendio ed agli impianti elettrici) sono sottoposti ad idonea manutenzione.</p> <p>I rischi connessi alle attività di esercizio e manutenzione costituiscono rischi specifici propri della attività delle imprese appaltatrici e pertanto la loro trattazione esula dagli scopi del presente documento.</p>

Le attività usualmente conferite in appalto ad appaltatori e/o a lavoratori autonomi possono essere così sintetizzate:

- Pulizia ed igienizzazione
- Manutenzioni di impianti
- Verifiche periodiche estintori

Operano inoltre presso l'Agenzia per l'Italia Digitale alcuni lavoratori autonomi, in qualità di consulenti, che utilizzano i locali e le attrezzature messe a disposizione dall'Agenzia, con particolare riferimento a posti di lavoro con PC e relative periferiche. Detti lavoratori autonomi hanno a disposizione posti di lavoro, attrezzature ed impianti pienamente adeguati alle esigenze e conformi alle normative vigenti.

## **Rischio di interferenze tra le attività lavorative dei diversi soggetti**

Si premette che, giusto quanto stabilito dal comma 3 bis del citato articolo 26, il presente documento *“non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, ai lavori o servizi la cui durata non è superiore a cinque uomini-giorno, sempre che essi non comportino rischi derivanti dal rischio di incendio di livello elevato, ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 10 marzo 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 64 alla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1998, o dallo svolgimento di attività in ambienti confinati, di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 177, o dalla presenza di agenti cancerogeni, mutageni o biologici, di amianto o di atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI del presente decreto”*.

Pertanto, il presente documento non si applica in particolare ai lavoratori autonomi operanti in qualità di consulenti, né ai lavoratori che accedono alla sede per le verifiche periodiche degli estintori.

A prescindere dai casi di cui sopra, in relazione a quanto evidenziato nella descrizione delle attività usualmente svolte presso l'Agenzia per l'Italia Digitale ed alla natura dei servizi conferiti in appalto, si è valutato che siano poco probabili interferenze tra gli appaltatori, lavoratori autonomi e personale dipendente dall'Agenzia per l'Italia Digitale.

Infatti, le possibili interferenze sono ridotte sia dai differenti orari lavorativi (in generale il personale addetto alla pulizia dei locali opera al di fuori degli usuali orari di lavoro del personale dell'Agenzia per l'Italia Digitale), sia dal fatto che il personale degli appaltatori opera usualmente in locali specifici. Ad esempio, il personale della manutenzione opera per la maggior parte del tempo nei locali ove sono installati gli impianti tecnologici.

Sono invece possibili interferenze spazio-temporali in alcuni casi, come ad esempio l'effettuazione di attività manutentive sui cablaggi periferici e più in generale sulle linee di distribuzione degli impianti, come ad esempio operazioni di verifica e sostituzione di tratti di condutture presenti sopra i controsoffitti, con esigenze di smontaggio di elementi del controsoffitto.

I rischi relativi allo svolgimento di tali attività (rischi essenzialmente riconducibili alla caduta dall'alto di elementi non ben vincolati, all'inciampo su attrezzature di lavoro utilizzate dai manutentori, ecc.) sono adeguatamente eliminati o ridotti mediante idonea segregazione delle zone interessate ai lavori, impiego di segnaletica, e quant'altro opportuno.

Per eventuali attività di manutenzione straordinaria che richiedano tempi piuttosto prolungati e/o presentino rischi da interferenze non compresi nel presente documento, prima dell'inizio delle attività, **l'Appaltatore dovrà elaborare uno specifico POS (Piano Operativo di Sicurezza)**, che dovrà essere approvato **dall'Area Amministrazione, contabilità e funzionamento**, sentito il parere del **Servizio di prevenzione e protezione**.

**Per effetto di quanto descritto, e delle misure di prevenzione adottate, si valuta che i rischi per i dipendenti degli appaltatori, per i lavoratori autonomi e per il personale dell'Agenzia per l'Italia Digitale, derivanti da possibili interferenze tra le attività svolte dai diversi soggetti, siano stati adeguatamente eliminati o ridotti.**

**Si applicano inoltre le prescrizioni dei paragrafi che seguono.**

### **Oneri e responsabilità del committente e dell'appaltatore**

L'appaltatore, fin dalla fase di offerta, deve specificamente indicare i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni. Tali costi non sono soggetti a ribasso. Essi vengono riportati nel contratto di appalto, a cura delle parti.



Il committente si impegna a cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto.

A tal fine, sarà cura dell'appaltatore far pervenire in forma scritta all'Area Amministrazione, contabilità e funzionamento eventuali richieste relative ad apprestamenti, messa a disposizione di locali di servizio o quant'altro ritenuto necessario per la eliminazione o riduzione dei rischi incidenti sull'attività conferita in appalto

Il committente e l'appaltatore sono impegnati a coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva o nell'erogazione dei servizi appaltati.

A tal fine, l'appaltatore si impegna a far pervenire tempestivamente in forma scritta all'Area Amministrazione, contabilità e funzionamento ogni segnalazione circa la possibile sussistenza di rischi (e le conseguenti misure di prevenzione e protezione ritenute necessarie) cui potrebbero essere esposti i lavoratori operanti per il committente o anche lavoratori autonomi o dipendenti da altri appaltatori, presenti sui luoghi di lavoro del committente o operanti nell'ambito dell'intero ciclo produttivo del committente stesso.

L'obbligo di cui sopra si applica anche ad eventuali situazioni transitorie e/o di norma non presenti nei lavori conferiti in appalto; l'appaltatore non potrà dare inizio alle attività di cui trattasi senza il preventivo consenso, apposto a cura dell'Area Amministrazione, contabilità e funzionamento in calce alla segnalazione di cui al capoverso precedente. Questo divieto non si applica ad eventuali attività necessarie per far fronte a situazioni di emergenza, per le quali peraltro dovranno essere seguite le adeguate procedure, consegnate all'appaltatore contestualmente alla firma del contratto.

E' di norma vietato l'utilizzo da parte dell'appaltatore di attrezzature di lavoro del committente, salvo che questo sia esplicitamente previsto da apposite clausole contrattuali.

### **Oneri e responsabilità dell'appaltatore**


A norma dell'art. 26, comma 8 del D.Lgs. 81/08, il datore di lavoro deve munire il proprio personale che opererà presso l'Agenzia dell'apposita tessera di riconoscimento, istruendo il personale circa l'obbligo di esporre detta tessera durante la loro presenza presso l'Agenzia.

Questo obbligo riguarda anche i lavoratori autonomi, salvo che la loro presenza presso l'Agenzia sia del tutto saltuaria.

L'appaltatore è tenuto a non alterare, neanche temporaneamente, le condizioni di sicurezza dei luoghi di lavoro, impianti e attrezzature sui quali andrà ad operare, fatte salve le esigenze operative di cui al paragrafo precedente.

In particolare, l'appaltatore:

- deve segregare e segnalare adeguatamente le zone dei luoghi di lavoro (incluse le vie di circolazione e di uscita) alle quali debba essere impedito l'accesso alle altre persone presenti, al fine di eliminare per esse eventuali rischi connessi allo svolgimento delle attività conferite in appalto;
- deve transennare e segnalare adeguatamente le zone dei luoghi di lavoro (incluse le vie di circolazione e di uscita) eventualmente rese sdruciolevoli da attività di pulizia, spandimento di sostanze, ecc.;
- deve astenersi nel modo più assoluto dall'ostruire o ingombrare, anche temporaneamente, le vie e le uscite di emergenza;



- deve astenersi dall'utilizzo di sostanze chimiche che possano risultare pericolose o nocive per le altre persone presenti sui luoghi di lavoro;
- nel caso che le attività appaltate richiedano l'utilizzo di agenti pericolosi o nocivi ad effetto persistente, deve notificare per iscritto all'Area Amministrazione, contabilità e funzionamento le date e gli orari di effettuazione delle attività, precisando l'orario a partire dal quale dovrà essere interdetto l'accesso ai locali interessati per i non addetti ai lavori, e comunicando successivamente in forma scritta la restituibilità dei locali, dopo averne accertato con mezzi adeguati la salubrità.

Roma, li \_\_\_\_\_

Il Committente	L'Appaltatore o lavoratore autonomo
